



Prot.n.110/SIPRICS/AR-2021

Oggetto: Nota operativa circa il riconoscimento delle indennità di emergenza al personale in servizio presso i servizi di protezione civile comunale nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 15 ottobre 2020.

NOTA OPERATIVA

Premessa

Nel fare riferimento alla OCDPC n. 690 del 31 luglio 2020 come prorogata dalla OCDPC n. 707 del 13 ottobre 2020, che concede la possibilità ai Comuni di riconoscere le indennità per l'emergenza COVID19 al personale in servizio presso i servizi di protezione civile, nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 15 ottobre 2020 al fine di favorire e agevolare la predisposizione degli atti di competenza, la presente intende chiarire alcuni punti.

Le disposizioni in questione sono:

- *Art. 1 comma 9, 10 e 11 della OCDPC n. 690 del 31 luglio 2020*
- *Art. 1 comma 1 e 2 della OCDPC n. 707 del 13 ottobre 2020*
- *Art. 12 comma 2 lett. c) e d) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1*
- *Legge 7 marzo 1986, n. 65 recante "Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale"*
- *Art. 115 del DL 17 marzo 2020, n. 18 come convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27*

Come è noto, la norma concede la possibilità ai Comuni, presso cui è stato attivato il Centro Operativo comunale al fine di fronteggiare l'emergenza COVID-19, di riconoscere le indennità per l'emergenza in favore del personale impiegato nei servizi di protezione civile comunale e fornisce le indicazioni al soggetto attuatore di rimborsare ai Comuni i costi sostenuti in tal senso.

Il Comune potrà quindi adottare gli atti necessari per il riconoscimento delle indennità ed erogarle chiedendo il totale rimborso al soggetto attuatore, individuata nella regione di competenza.

Si riportano in tal senso i commi 9, 10 e 11 della norma che disciplina le modalità e i corrispettivi a seconda che si tratti di inquadramento dirigenziale, non dirigenziale e di posizione organizzativa ricoperta nell'Ente.

9. I Comuni presso cui è stato attivato il Centro operativo comunale al fine di fronteggiare l'emergenza in rassegna sono autorizzati a riconoscere in favore del personale non dirigenziale dei servizi di protezione civile, direttamente impegnato nelle attività connesse all'emergenza, prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel limite mensile massimo di 50 ore pro-capite, per il periodo dal 31 gennaio al 31 luglio 2020.

10. I Comuni presso cui è stato attivato il Centro operativo comunale al fine di fronteggiare l'emergenza in rassegna sono autorizzati a riconoscere in favore dei titolari di incarichi dirigenziali, di posizione organizzativa ed al personale che già percepisce indennità omnicomprenditive in servizio presso i servizi di protezione civile, direttamente impegnati nelle attività connesse all'emergenza, una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, ovvero pari al 15% della retribuzione mensile complessiva ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per il periodo dal 31 gennaio al 31 luglio 2020, in deroga alla contrattazione collettiva di comparto.

11. I Soggetti attuatori Presidenti di Regione o di Provincia autonoma provvedono al rimborso dei costi di cui ai commi 9 e 10, sostenuti dai Comuni interessati, nel limite massimo, rispettivamente, di euro 5.100.000 ed euro 223.000,00, a valere sulle risorse stanziare per l'emergenza che verranno a tal fine assegnate ai medesimi soggetti.

Il personale comunale è chiaramente quello specificamente indicato dall'Ente ai sensi dall'art. 12 comma 2 lett. c) e d) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ovvero facente parte del servizio comunale di protezione civile.

La funzione fondamentale di protezione civile introdotta da ultimo dall'art.19 del DL 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135 e le Funzioni dei Comuni indicata dall'articolo 12 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante "Codice di Protezione civile", esplicita la necessaria regolazione e le modalità di organizzazione di impiego del personale di protezione civile, in caso di evento, a favore e supporto anche di altri enti colpiti da eventi calamitosi.

Solo ai fini di favorire gli Enti nella corretta imputazione delle voci spettanti al personale di polizia locale, si vuole qui ricordare come il legislatore abbia previsto altro e specifico fondo introdotto dall'art. 115 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 come convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27 e utile a corrispondere risorse per prestazioni di lavoro straordinario del solo personale della polizia locale, in deroga ai limiti previsti dall'art. 23, comma 2, del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Il Fondo, con dotazione pari a 10 Mln di euro per l'anno 2020 è stato ripartito a tutti i Comuni con Decreto 16 aprile 2020 del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato Città ed autonomie locali.

ATTIVITA' REGIONALE IN QUALITA' DI SOGGETTI ATTUATORI

Considerato che la stima dei costi su cui sono state basate le somme stanziare a livello nazionale riguarda 25 dirigenti e 750 unità di personale non dirigenziale per l'insieme dei Comuni italiani, le regioni in qualità di soggetti attuatori sono i riferimenti cui trasmettere le richieste di rimborso e qualora non avessero già preso contatto con le rispettive ANCI regionali si ritiene utile promuovere una interlocuzione diretta e finalizzata ad una preliminare stima delle unità effettivamente impiegate, anche per velocizzare le attività di competenza.

La stima sarà riferita ai dati puntuali e riguarderà: i Comuni della regione che hanno attivato il COC nel periodo indicato; il personale impiegato nei servizi di protezione civile comunale e direttamente impegnato nelle attività previste in emergenza, suddiviso in personale dirigenziale e non dirigenziale.

Si segnala infine che la procedura di rimborso ai comuni, come indicata, potrà realizzarsi secondo la documentazione richiesta nelle modalità prevista da ciascuna regione fermo restando che a livello nazionale si fa riferimento alla circolare del Dipartimento della protezione civile del 23 maggio 2020 sulle procedure di rendicontazione e rimborso delle spese sostenute e si ritiene utile:

- Elenco dei nominativi del personale impiegato direttamente sull'emergenza COVID 19 e per ogni unità di personale non dirigenziale, il livello di inquadramento contrattuale e codice fiscale nonché il complessivo delle ore di straordinario già maturate e corrisposte dall'ente;
- Attestazione del dirigente responsabile delle attività straordinarie prestate nel caso di personale dirigenziale.